

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE STATUTARIA ELETTORALE

N. 04/STAT

presentata dai Consiglieri regionali
CASULA - PIZZUTO - CANU

il 10 novembre 2025

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione.
Istituzione dei collegi binominali e garanzia di parità di genere nella rappresentanza

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge statutaria nasce dall'esigenza di rinnovare in profondità il sistema elettorale della Regione, affinché la composizione del Consiglio regionale rispecchi in modo più autentico la complessità della società sarda sotto il profilo politico, territoriale, culturale e istituzionale. L'obiettivo è quello di restituire centralità alla rappresentanza collettiva, rafforzando il ruolo dei soggetti politici e garantendo un equilibrio reale tra territori e generi. La legge introduce un modello proporzionale che valorizza il pluralismo politico e favorisce la partecipazione democratica.

L'assegnazione dei seggi avviene sulla base del metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti, applicato alle liste che superano la soglia del 2 per cento dei voti validi a livello regionale. Le candidature sono presentate in trenta collegi binominali, nei quali ogni lista propone un candidato di genere maschile e una candidata di genere femminile. Per promuovere la più ampia partecipazione, è prevista la possibilità di non presentare candidati in un terzo dei collegi e di ricorrere a candidature plurime, fino a un massimo di tre collegi per ciascun candidato o candidata. Il territorio regionale è suddiviso in trenta collegi binominali definiti secondo criteri demografici e territoriali che tengono conto delle province, delle unioni di comuni e delle comunità montane. Tale suddivisione consente di garantire una rappresentanza equilibrata delle diverse aree della Sardegna, comprese le zone interne e marginali, spesso penalizzate dai sistemi elettorali basati su logiche meramente numeriche. In questo modo si restituisce voce ai territori e si contribuisce, indirettamente, a contrastare il fenomeno dello spopolamento. La parità di genere rappresenta un pilastro fondamentale del nuovo sistema. La presenza paritaria di candidati e candidate nei collegi, unita alla separazione delle operazioni di attribuzione dei seggi per genere, assicura una rappresentanza effettiva e non solo formale delle donne nelle istituzioni regionali.

L'elezione avviene mediante un'unica scheda che riporta il simbolo della lista e i nomi dei due candidati del collegio. L'elettore può esprimere il voto barrando il simbolo della lista o uno dei due nomi, con voto che si estende automaticamente alla lista stessa.

Non è ammesso il voto disgiunto, per preservare coerenza tra scelta politica e preferenza personale. L'assegnazione dei sessanta seggi complessivi avviene proporzionalmente tra le liste che superano la soglia di sbarramento. Qualora in un collegio non venga eletto alcun rappresentante, un seggio viene attribuito al candidato con il miglior risultato individuale e sottratto a un collegio della stessa lista dove è stato registrato il quoziente più basso. Questo meccanismo assicura che ogni collegio abbia almeno un consigliere eletto e che il sistema mantenga una corretta rappresentanza territoriale e di genere. La proposta introduce inoltre un nuovo modello per l'elezione del Presidente della Regione, che viene eletto dal Consiglio regionale entro sessanta giorni dal suo insediamento, con maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri o, in mancanza, con maggioranza semplice in seconda votazione.

Entro trenta giorni dall'elezione, il Presidente presenta il programma politico e la Giunta, composta in numero paritetico tra uomini e donne. È previsto un meccanismo di sfiducia costruttiva che consente la sostituzione del Presidente solo con l'elezione contestuale del successore, al fine di garantire stabilità istituzionale. In caso di dimissioni o impossibilità a procedere con l'elezione del nuovo Presidente, il Consiglio regionale viene sciolto.

La proposta si inserisce pienamente nel quadro statutario vigente, mantenendo invariato il numero di sessanta consiglieri regionali, ma risultando facilmente adattabile a eventuali modifiche future. Essa rappresenta un passo importante verso un sistema elettorale più equo, inclusivo e coerente con i principi di rappresentanza, partecipazione e parità che devono ispirare la democrazia regionale sarda.

TESTO DEL PROPONENTE

Capo I

Sistema elettorale regionale

Art. 1

Elezione del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto con voto personale, eguale, libero e segreto.

2. Il Consiglio regionale è composto da sessanta consiglieri, di cui trenta di genere maschile e trenta di genere femminile eletti nei collegi binominali previsti al successivo articolo 3.

3. L'assegnazione dei seggi alle liste avviene sulla base dei quozienti individuali determinati per le candidature di genere maschile e per le candidature di genere femminile, operando indipendentemente per i due generi, al fine di ottenere una rappresentanza di genere paritaria.

4. Sono esclusi dall'attribuzione dei seggi i simboli che ottengono meno del 2 per cento del totale dei voti ottenuti nell'insieme dei collegi.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) collegio binominale, di seguito collegio, la suddivisione del territorio regionale ai fini dell'elezione di trenta consiglieri di genere maschile e di trenta consiglieri di genere femminile;
- b) circoscrizione unica regionale, il territorio dell'intera regione comprendente i trenta collegi per l'elezione di sessanta consiglieri regionali con il sistema proporzionale e l'uso del metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti;
- c) lista regionale, di seguito lista, l'elenco dei candidati e delle candidate presentate nei trenta collegi collegati allo stesso simbolo e denominazione;
- d) candidato o candidata nel collegio, il candi-

- dato o la candidata che in ogni collegio è associato alla lista regionale contraddistinta dal medesimo contrassegno e denominazione;
- e) quoziente individuale, il rapporto tra i voti ottenuti in un collegio da un candidato o da una candidata rispetto al totale di voti ottenuti da tutti i candidati o da tutte le candidate delle liste che concorrono all'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 1, comma 3;
 - f) provincia regionale, quella definita dall'articolo 25 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Collegi

1. Il territorio della Regione è ripartito in trenta collegi, suddivisi raggruppando i comuni facenti parte della stessa provincia regionale, come risultanti dalle seguenti operazioni:

- a) si calcola la dimensione media di ogni collegio dividendo per trenta la cifra della popolazione residente nella Regione, quale risulta dai dati ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali;
- b) si raggruppano i comuni facenti parte di unioni di comuni o di comunità montane appartenenti alla stessa provincia, fino al raggiungimento della dimensione media di cui alla lettera a) con uno scarto di più o meno il 20 per cento;
- c) i comuni non inclusi in nessuna unione dei comuni o comunità montana vengono inseriti in un collegio della città metropolitana o della provincia regionale di appartenenza nel quale è compreso un comune contermino, curando che la popolazione complessiva del collegio sia compresa entro i limiti della dimensione media più o meno 20 per cento come indicato alla lettera b);
- d) qualora una unione dei comuni o una comunità montana, eventualmente integrati come indicato alla lettera c), comprenda una popolazione superiore al doppio della dimensione media di cui alla lettera a), essa può essere suddivisa in due o più collegi;
- e) i comuni di dimensioni superiore al doppio della dimensione media vengono suddivisi in più collegi rispettando i limiti della dimensione media più o meno il venti per cento.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta individua i trenta collegi previsti nel comma 1. Le successive eventuali modifiche alla definizione dei collegi sono assunte entro i sessanta giorni precedenti alla fine della consiliatura sulla base dei dati demografici rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 4

Circoscrizione unica regionale

1. La circoscrizione unica regionale è costituita dall'intero territorio regionale. In essa si determina la ripartizione dei trenta consiglieri di genere maschile e delle trenta consigliere di genere femminile da eleggere con il sistema proporzionale di cui all'articolo 1, comma 3.

2. La percentuale di voti che ogni lista ha ottenuto nella circoscrizione unica regionale è data dalla somma dei voti validi riportati dalla lista in tutti i collegi. Per concorrere all'assegnazione di seggi, una lista regionale deve avere conseguito nell'insieme dei collegi una percentuale di voti non inferiore alla soglia del 2 per cento di tutti i voti validamente espressi.

3. Per essere ammessa alla consultazione elettorale ogni lista deve presentare candidati e candidate in almeno venti dei trenta collegi. Non è ammessa la presentazione di un solo candidato o di una sola candidata.

Capo II

Presentazione delle liste e delle candidature

Art. 5

Lista regionale

1. Ciascuna lista è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione.

2. Ciascuna lista deve indicare un candidato e una candidata in almeno venti dei trenta collegi.

3. Ogni lista deve essere accompagnata dalla firma autenticata di un numero di elettori iscritti, nelle liste elettorali di uno dei comuni della

Sardegna, non inferiore a 1.500 e non superiore a 2.000 raccolte nel territorio regionale.

4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista regionale.

Art. 6

Candidature nei collegi

1. Ogni candidato e ogni candidata in uno dei trenta collegi deve essere collegato a una delle liste. Il collegamento deve essere dichiarato con firma autenticata dal rappresentante della lista e dal candidato o dalla candidata.

2. È ammessa la candidatura multipla, per cui un candidato o una candidata di ogni lista può essere candidato in non più di tre collegi.

Art. 7

Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori del Consiglio regionale tutti gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sardegna.

2. Sono eleggibili alla carica di consigliere regionale tutti gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sardegna.

Capo III

Espressione del voto

Art. 8

Espressione del voto ed equilibri di genere

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda.

2. La scheda contiene tre colonne, che riportano:

- il simbolo e la denominazione della lista regionale;
- il nome del candidato di genere maschile collegato in quel collegio a quella lista regionale;
- il nome della candidata di genere femminile collegata in quel collegio a quella lista regionale.

3. L'elettore esprime il suo voto con un segno sul simbolo e denominazione della lista: in questo caso il voto sarà attribuito a entrambi i candidati della lista in quel collegio. In alternativa, l'elettore può contrassegnare il nome di un candidato o di una candidata: in questo caso il voto sarà comunque attribuito anche alla lista collegata al fine di determinare la percentuale di voti ottenuta nella circoscrizione regionale. Non possono essere espressi voti a favore di candidati collegati a liste diverse.

4. L'indicazione di più di un candidato o di più di una candidata rendono il voto nullo.

Capo IV

Espressione del voto

Art. 9

Elezione dei candidati più votati

1. I sessanta seggi sono attribuiti ai candidati e alle candidate in misura paritaria attingendoli dai collegi nel quale hanno riportato il maggiore quoziente elettorale, determinando il quoziente individuale indipendentemente per i candidati dei due generi, purché la lista collegata abbia ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi nella circoscrizione regionale.

Art. 10

Compensazioni e seggi aggiuntivi

1. A ogni lista spettano tanti seggi totali secondo il risultato dell'applicazione dell'articolo 9 applicato distintamente ai candidati di genere maschile e alle candidate di genere femminile. Se una lista ottiene un numero dispari di seggi, l'ultimo candidato o candidata viene individuato in base al maggiore quoziente elettorale.

2. Se dalla distribuzione dei seggi risulta che un collegio non abbia ottenuto candidati eletti, si attribuisce un seggio al candidato o alla candidata che, in quel collegio, ha ottenuto il maggior quoziente individuale.

3. I seggi attribuiti ai sensi del comma 2 saranno ceduti da quelli attribuiti alla stessa lista dove i candidati hanno ottenuto il minore quo-

ziente elettorale.

Art. 11

Operazioni dell'ufficio elettorale e definizione dei risultati

1. Compiute le operazioni di spoglio e l'eventuale riesame delle schede, si determina:

- a) il numero di voti validi ottenuti dalle liste regionali che partecipano all'assegnazione dei seggi ai sensi dell'articolo 10, individuando la cifra elettorale di ciascuna lista come somma dei voti validi ottenuti in ogni collegio;
- b) si escludono dall'assegnazione dei seggi le liste la cui cifra elettorale non abbia raggiunto la soglia del 2 per cento di tutti i voti validamente espressi nella circoscrizione regionale;
- c) si divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse ai sensi della lettera b) per il numero di seggi da attribuire (sessanta), trascurando l'eventuale parte frazionaria del quoziente;
- d) si divide la cifra elettorale di ogni lista per il quoziente ottenuto ai sensi della lettera c): il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ogni lista;
- e) i seggi che rimangono da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni di cui alla lettera c) abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale;
- f) per ogni lista si determina in ogni collegio, per ciascun candidato, il quoziente individuale percentuale, dividendo i voti ottenuti dal candidato per i voti validi attribuiti nel collegio all'insieme dei candidati collegati alle liste che hanno superato lo sbarramento del 2 per cento; per ciascuna candidata, ugualmente, si determina il quoziente individuale dividendo i voti ottenuti dalla candidata e i voti validi attribuiti nel collegio all'insieme delle candidate collegate alle liste che hanno superato lo sbarramento del 2 per cento;
- g) si determina l'ordine decrescente dei quozienti individuali ottenuti dai candidati e dalle candidate per ogni lista e si proclamano eletti, alternativamente per i due generi, i candidati e le candidate che hanno riportato il maggiore quoziente calcolato ai sensi della lettera f), fino al raggiungimento del numero dei seggi attribuiti alla stessa lista ai sensi della lettera d). Qualora il numero di

- seggi attribuito a una lista sia dispari, l'ultimo seggio sarà attribuito al candidato con il quoziente individuale più alto considerando sia l'elenco maschile che quello femminile;
- h) qualora dall'assegnazione dei seggi ai sensi della lettera g) risulti che un collegio non ha ottenuto alcun candidato eletto, si proclama eletto in quel collegio il candidato o la candidata che ha ottenuto il maggior quoziente individuale. Tale seggio sarà sottratto al collegio nel quale il candidato o la candidata collegati alla stessa lista hanno ottenuto il quoziente individuale più basso.

Art. 12

Consiglieri eletti

1. Si proclamano eletti i candidati e le candidate individuati/e risultanti dalle operazioni di cui all'articolo 11.

2. Qualora un candidato o una candidata risultino eletti in più di un collegio, l'elezione viene attribuita al collegio nel quale ha ottenuto il miglior quoziente individuale, e negli altri collegi è sostituito dal candidato o dalla candidata della stessa lista che ha ottenuto il quoziente individuale immediatamente inferiore.

3. Qualora, durante l'arco della legislatura, il candidato eletto in un collegio perda il diritto al seggio per dimissioni, decadenza, morte o qualsiasi altra causa, è sostituito dal candidato che ha riportato nel collegio il quoziente individuale immediatamente inferiore. Analogamente si procede nel caso di una candidata.

Capo V

Presidente e Giunta regionale

Art. 13

Elezione del Presidente della Regione

1. Entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale nella quale si procede alla ratifica del risultato e all'elezione del Presidente del Consiglio regionale, il Consiglio è convocato per l'elezione del Presidente della Regione.

2. È eletto Presidente della Regione il

consigliere regionale che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio. Qualora nessuno dei consiglieri raggiunga la maggioranza assoluta, il Presidente del Consiglio regionale convoca una seduta da tenersi entro i successivi dieci giorni, durante la quale è eletto Presidente della Regione il consigliere che avrà ottenuto la maggioranza semplice.

3. Entro i successivi trenta giorni il Presidente della Regione eletto presenta il programma politico, sul quale riceve la fiducia, ottenuta la quale presenta la Giunta. Una volta eletto, il Presidente della Regione può essere sfiduciato solo con la contemporanea elezione di un altro Presidente della Regione. Qualora il Presidente della Regione eletto non ottenga la fiducia, o nel caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi altro motivo, si procede come nel caso della prima elezione.

4. Il Consiglio regionale, che non riesce a eleggere o a sostituire il Presidente della Regione eletto nel caso di dimissioni o altre cause, è sciolto.

Art. 14

Giunta regionale

1. Gli Assessori, in numero paritetico per genere, sono nominati dal Presidente, che può sceglierli anche al di fuori del Consiglio regionale, e comunicati al Consiglio regionale.

2. Il Presidente ha facoltà di revocare e sostituire gli Assessori in caso di loro dimissioni, comunicando al Consiglio regionale le motivazioni della sostituzione.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 15

Abrogazioni

1. Ogni disposizione in contrasto con la presente legge è abrogata.

Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.